



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n.	45
in data	27/03/2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **27 - ventisette** - del mese di **marzo** alle ore **16:01** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI E DELL'ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2017

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCARDI Pierluigi	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore	Si		
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola		Si	
BELLENTANI Cesare		Si		VACCARI Norberto		Si	
BERTUCCI Gianni		Si		VERGALLI Christian	Si		
CACCAVO Nicolas		Si		TERZI Matteo	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca		Si	
CANTAMESSI Ivan							
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario							
FRANCESCHINI Federica				----- Assessori -----			Presenti
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo			No
INCERTI Silvia		Si		CURIONI Raffaella			No
LUSENTI Lucia	Si			FORACCHIA Serena			No
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia			No
MONTANARI Federico	Si			MARCHI Daniele			Si
MORELLI Mariachiara	Si			MONTANARI Valeria			No
PAGLIANI Giuseppe		Si		PRATISSOLI Alex			No
PAVARINI Roberta	Si			TUTINO Mirko			Si
RIVETTI Teresa	Si						
RUBERTELLI Cinzia		Si					

Consiglieri **Presenti: 29** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: 18
Contrari: 11
Astenuti: 0

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE**Richiamati:**

- ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari IMU:
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- gli articolo 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed istitutivo dell'Imposta Municipale Propria e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, articolo avente ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 4 Decreto Legge n. 16 del 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'articolo 1°, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- l'articolo 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, articolo 1°, commi dal 707 al 718;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;
- ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari T.A.S.I.:
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- l'articolo 1, commi 639, 640, 669 e successivi, della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato T.A.S.I.;
- l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- l'articolo 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertita nella Legge n. 80 del 2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;
- la legge n. 147 del 2013 e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 prevedono:
 - all'articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - all'articolo 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 - all'articolo 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993,

l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento.

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'articolo 13, comma 9 bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011 e agli alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

Richiamati:

- ai fini dell'approvazione delle aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 successive modificazioni, e, in particolare articolo 1, comma 3°;
- l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138 del 2011, come modificato dall'articolo 13, comma 16°, del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- le disposizioni introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

Vista la Legge di stabilità 2017 dell'11/12/2016 n. 232 che all'art. 1 comma 42 conferma il blocco del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti.

Valutata la compatibilità normativa e finanziaria di introdurre rispetto al 2016 un'ulteriore aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento nelle ipotesi di unità immobiliari abitative concesse in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il secondo grado "disabili gravi" e/o "non autosufficienti", subordinando il beneficio fiscale alla presentazione di un'apposita dichiarazione secondo modi e tempi funzionali all'attività di gestione del tributo;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori in data 20/3/2017;

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Bassi allegato alla presente delibera e approvato con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico è indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2017, le aliquote e le discipline regolamentari dell'Imposta Municipale Propria IMU (Allegato A), del Tributo sui servizi indivisibili TASI (Allegato B) e dell'Addizionale Comunale IRPEF (Allegato C).

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza essendo un atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico è indicato nell'allegato prospetto.

ALLEGATO A - ALIQUOTE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IMU

PROSPETTO ALIQUOTE 2017

<p><u>0,5 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p> <p><u>PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A1, A8, A9</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall' A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p>

	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u></p> <p>(decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,5 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI (IACP)</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2017 apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>corredato da copia del contratto di locazione</u>. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) articolo 1 comma 53.</p>

<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p><u>dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</u></p> <p>la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato</p> <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge (30/06/2018)</u></p> <p>Si applica alle unità immobiliari abitative censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 comprese le relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il secondo grado “disabili gravi” e/o “non autosufficienti”.</p> <p>Per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre che l'utilizzatore (comodatario) vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica, e che ognuno dei comodanti richiedenti presenti, a pena di decadenza, l'apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti entro il 31/12/2017 allegando alla stessa copia del verbale di invalidità, certificata dall'apposita Commissione, attestante le condizioni sopra riportate.</p> <p><u>Ai fini della corretta individuazione della fattispecie “comodato gratuito” si intende che lo stesso è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</u></p>
<p><u>ESENTI</u></p> <p><u>ESENTI</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati. La natura di bene merce deve essere attestata, a pena decadenza del beneficio, da apposita dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge (30/06/2018).</p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></p>

<p><u>1,06 per cento</u></p> <p><u>1,06 per cento</u></p> <p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALiquota Ordinaria per:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 locatate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p> <p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <p>A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dello 0,96 per cento C/2 Magazzini e locali di deposito C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C7 Tettoie D/2 Alberghi e pensioni D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</p>
<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p><u>ALiquota ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <p>C/3 Laboratori per arti e mestieri Immobili di categoria B D/1 Opifici D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</p>

	<p>D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</p> <p>Unità immobiliari non locate censite nella categoria catastali C/1 (negozi e botteghe) utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Reggio Emilia</p> <p><u>La sussistenza dei requisiti richiesti per i soli C/1 dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2017 apposito modulo predisposto dall'ufficio .</u></p>
<p><u>1,01 per cento</u></p>	<p><u>TERRENI AGRICOLI NON RIENTRANTI TRA QUELLI AVENTI LE CARATTERISTICHE PER ESSERE ESENTI COME SOPRA SPECIFICATO</u></p>

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Di seguito, si riporta il testo della relativa disciplina prevista dall'articolo 9 bis del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di consiglio comunale del 18/4/2016 n. 65.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla data della sua commissione;**

a-bis) ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;**

b) ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore;**

b-bis) ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore**;

b-ter) ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**;

c) ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **novanta giorni** .

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380),

bensi con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Decreto Legislativo n° 504 del 1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

ALLEGATO B - Aliquote e disposizioni regolamentari TASI

PROSPETTO ALIQUOTE 2017

<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. La natura di bene merce deve essere attestata, a pena decadenza del beneficio, da apposita dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge (30/06/2018).
TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO SOGGETTE A TASI.	

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Articolo 1

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Articolo 2

Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'articolo 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo

Articolo 3

La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal **possessore che la** destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%)

Articolo 4

Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Articolo 5

Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17;

Articolo 6

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Articolo 7

Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Articolo 8

Si richiama la disciplina del Ravvedimento Operoso, come prevista dall'art. 9 bis del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di consiglio comunale del 18/4/2016 n. 65.

ALLEGATO C - Regolamento e Aliquote Addizionale Comunale IRPEF

Articolo 1

Aliquote 2017

Le aliquote per l'anno 2017 sono confermate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,49%
15.001	28.000	0,51%
28.001	55.000	0,78%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

Articolo 2

Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore a 15.000 Euro.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA Dr. Roberto Maria**